

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale

Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020

REQUISITI DI ACCESSO DEI LIBERI PROFESSIONISTI
AI CONTRIBUTI DEL POR FESR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA
ART. 1, COMMA 821 LEGGE 28/12/2015 (LEGGE DI STABILITÀ 2016)

Firenze, marzo 2017

1. PREMESSA

Il **comma 821 dell'art. 1** della **L. 28/12/2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”** prevede che *“I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai **liberi professionisti**, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni”*.

La previsione dell'art. 1, comma 821 della Legge di stabilità 2016 costituisce una novità per i finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). A tale proposito, considerando che la nota dell'**Agenzia di coesione prot. 8321 del 10/10/2016**, avente ad oggetto *“accesso dei liberi professionisti ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (...)”* conferma l'apertura dell'accesso dei Fondi SIE ai professionisti, non entrando tuttavia nel merito degli aspetti gestionali, si pone il problema di adeguare alcuni requisiti che ad oggi le Regioni richiedono alle imprese (MPMI) beneficiarie di agevolazioni alla categoria dei liberi professionisti.

In particolare questi requisiti vengono richiesti per ottemperare a due norme comunitarie fondamentali:

A) l'art. 3, comma 3, lettera b), Reg. (CE) n. 1301/2013 con cui si esclude il sostegno del FESR alle imprese in difficoltà, ripreso dall'art. 2, punto 18), Reg. (CE) n. 651/2014, che impone alle imprese che richiedono aiuti ai sensi del predetto regolamento di **non trovarsi in difficoltà** secondo gli *Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)*.

B) l'art. 125, comma 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 1303/2013, secondo il quale l'Autorità di Gestione, per quanto concerne la selezione delle operazioni, deve accertarsi che il beneficiario abbia la **capacità amministrativa, finanziaria e operativa**.

Al fine di garantire il rispetto delle normative citate la Regione Toscana richiede, nei bandi destinati alle imprese, una serie di **requisiti di ammissibilità** che, ad oggi, i partecipanti ai bandi devono possedere e che sono stati declinati nelle *Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese* approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 579 del 21/06/2016.

Da un punto di vista di inquadramento nel vigente ordinamento che disciplina l'accesso delle imprese ai fondi strutturali, si rileva che i liberi professionisti presentano molte analogie con le imprese individuali operanti in regime fiscale di contabilità semplificata.

Volendo individuare un perimetro delle libere professioni svolte in forma singola alle quali consentire l'accesso ai Fondi SIE, tenuto conto della necessità di non potervi ricomprendere anche il lavoro autonomo occasionale, cioè esercitato in modo sporadico, si può definire "libero professionista il lavoratore autonomo in possesso di partita IVA che svolge un'attività economica corrispondente alla definizione d'impresa così come riportata all'articolo 1 dell'Allegato I al Reg. (CE) n. 651/2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo".

Si riportano al successivo punto 2., i requisiti richiesti ai liberi professionisti per l'accesso ai bandi e agli avvisi per le agevolazioni alle imprese del POR FESR 2014-2020 della Regione Toscana. In riferimento a ciascuno dei 20 requisiti previsti dalla *Linee Guida*, si indicano i documenti e le modalità di controllo necessarie ai fini della verifica della sussistenza del requisito, a) nella fase di accesso al contributo, b) nel corso dell'attuazione dell'operazione finanziata (ove previsto), e c) per il periodo per il quale la normativa comunitaria prescrive l'obbligo di mantenimento dell'investimento (in base all'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013, in tema di "Stabilità delle operazioni").

2. REQUISITI

- 1. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;*

I liberi professionisti possono avere personale alle proprie dipendenze, per il quale sono tenuti al rispetto di obblighi contributivi ed hanno in tale ipotesi una posizione previdenziale e assicurativa in ordine alla regolarità della quale viene rilasciato da Inps e Inail DURC ON LINE, secondo le procedure introdotte dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito nonché i dati di iscrizione a Inps e Inail
ovvero
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

attestante la non iscrizione per assenza di personale dipendente.

Modalità di verifica:

Verifica d'ufficio attraverso la procedura DURC ON LINE.

- 2. Essere in regola con la normativa antimafia, [da prevedere in caso di richiesta di aiuto superiore ad Euro 150.000,00] con esclusione di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale.*

Il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice delle leggi antimafia), nel definire l'ambito di applicazione della documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia), prevede una ipotesi di esclusione dal novero di coloro che sono soggetti a controllo, che può riguardare anche i liberi professionisti. L'art. 83 del decreto in parola sancisce, infatti, l'obbligo in capo a tutte le pubbliche amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia prima del rilascio anche dei provvedimenti di cui all'art. 67 (fra i quali, co. 1, lett. "g", rientrano tutti i contributi pubblici concessi per lo svolgimento di attività imprenditoriali) tranne che "... per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale" (co. 3, lett. "d") e "per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro" (co. 3, lett. "e"). Pertanto, è opportuno inserire nel testo del requisito l'indicazione relativa ai casi di esclusione definiti dall'art. 83 del D.Lgs. 159/2011.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

[da prevedere in caso di richiesta di aiuto superiore ad Euro 150.000,00]

a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito;

ovvero

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante l'esclusione del soggetto richiedente dal campo di applicazione del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. in quanto l'attività professionale esercitata non è organizzata in forma di impresa ma esclusivamente quale attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale.

In ogni caso, indipendentemente dalla dichiarazione rilasciata:

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante i familiari conviventi di maggiore età.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

[da prevedere in caso di richiesta di aiuto superiore ad Euro 150.000,00]

in presenza di liberi professionisti che abbiano personale alle proprie dipendenze (fatto riscontrabile dal rilascio di DURC da parte di Inps/Inail), tenuto conto che:

- l'assenza di una organizzazione in forma di impresa è fatto difficilmente riscontrabile attraverso una semplice verifica d'ufficio sulla base dei soli elementi acquisibili nell'ambito di un bando pubblico;
- gli stessi professionisti rientrano comunque nel novero degli individui abitualmente soggetti a controlli antimafia quando rivestono la carica di revisori contabili o membri del collegio sindacale di un'impresa, nell'ambito delle verifiche normalmente disposte a carico di quest'ultima;

si ritiene di esperire in ogni caso il controllo sul richiedente tramite procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), operativa dal 7 gennaio 2016, anche in presenza di autocertificazione di cui alla precedente lettera b) della documentazione da richiedere in sede di domanda. In assenza di personale dipendente e qualora sia stata prodotta dal soggetto richiedente autocertificazione di cui alla precedente lettera b) della documentazione da richiedere in sede di domanda, si ritiene invece non necessario esperire i controlli antimafia tramite procedura BDNA, tenuto conto che possa senz'altro configurarsi nella fattispecie un'attività professionale non organizzata in forma di impresa.

3. *Possedere il merito creditizio;[quando ricorre]*

Al pari del requisito di capacità economico finanziaria (punto successivo), si può procedere in analogia a quanto già attualmente previsto per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio facendo riferimento alle ultime dichiarazioni dei redditi presentate dai liberi professionisti, integrate da un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C..

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito;
- Copia ultime 3 dichiarazioni dei redditi presentate dai liberi professionisti, integrate per ciascuna di esse da un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C..

Modalità di verifica:

Analoghe a quelle già attuate per imprese individuali in regime di contabilità semplificata.

4. *Possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; e, nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, possedere la "finanziabilità" dello stesso, accompagnata da adeguata documentazione;*

Sia per quanto attiene la capacità economico-finanziaria, sia per quanto attiene la "finanziabilità" dei progetti di investimento, i controlli relativi al possesso del requisito potranno essere esperiti in analogia a quelli già attualmente previsti per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio facendo riferimento alle ultime dichiarazioni dei redditi presentate dai liberi professionisti, integrate da un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C.. Nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, la documentazione attestante la "finanziabilità" del progetto dovrà essere riferita al libero professionista.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito;
- Copia ultime 3 dichiarazioni dei redditi presentate dai liberi professionisti, integrate per ciascuna di esse da un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C..
- documentazione attestante la "finanziabilità" del progetto (comunicazione di un intermediario finanziario o altra documentazione prevista dal bando) che dovrà essere riferita al libero professionista.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per imprese individuali in regime di contabilità semplificata.

- 5. Avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella prevista comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini iva (attuale Modello AA9/12¹, DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA - IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI); per i liberi professionisti che non risultino ancora avere avviato l'attività o localizzato il proprio studio nel territorio regionale alla data della domanda, detto requisito dovrà sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo / per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;[secondo previsione del bando]; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede destinataria dell'intervento.*

Il requisito è connesso alla Dichiarazione di inizio attività, in quanto i liberi professionisti non sono tenuti ad essere iscritti al Registro delle Imprese né al Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle CCIAA.

¹ Denominazione attuale del Modulo.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito;
- Copia dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva - imprese individuali e lavoratori autonomi, presentata all'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulti l'attività svolta, la relativa data di avvio e il luogo di svolgimento della stessa (attualmente modello AA9/12, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 giugno 2015).
- Copia ultimo modello "Studi di settore" presentato all'Agenzia delle Entrate, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante la non applicabilità degli studi di settore all'attività esercitata.

Modalità di verifica:

Riscontro del dato dichiarato con la documentazione prodotta a corredo della domanda.

6. *Essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, e di esercitare, in relazione alla sede destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007.....; per i liberi professionisti che non risultino ancora avere avviato l'attività o localizzato il proprio studio nel territorio regionale alla data della domanda, detto requisito dovrà sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;[secondo previsione del bando].*

Il requisito sostituisce quello ordinariamente richiesto per le imprese, in quanto i liberi professionisti non sono tenuti ad essere iscritti al Registro delle Imprese né al Repertorio Economico Amministrativo (REA) delle CCIAA.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito;
- Copia iscrizione al competente albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatoria per legge.
- Copia del certificato di attribuzione di partita iva rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
- Copia dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva - imprese individuali e lavoratori autonomi, presentata all'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulti l'attività svolta, la relativa data di avvio e il luogo di svolgimento della stessa (attualmente modello AA9/12, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 giugno 2015).
- Copia ultime 3 dichiarazioni annuali iva presentate all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Riscontro del dato dichiarato con la documentazione prodotta a corredo della domanda.

7. *Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;*

Premesso che i lavoratori autonomi non sono in linea generale assoggettati alla disciplina della legge fallimentare², il cui ambito di applicazione è rivolto all'impresa commerciale con l'eccezione dei piccoli imprenditori, si ritiene che non sia possibile escludere aprioristicamente che un libero professionista dotato di una propria autonoma organizzazione particolarmente strutturata che svolga attività assimilabile a quella imprenditoriale possa essere teoricamente assoggettato, verificandosene le condizioni (stato di insolvenza), a procedura concorsuale.

Inoltre, in aggiunta a quanto detto, è possibile osservare come recenti sentenze della Suprema Corte abbiano sancito la fallibilità in proprio anche

² Articolo 1 dell'Allegato alla Legge Fallimentare (Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali – R.D. 267/1942): "Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila."

di professionisti che si siano resi "soci di fatto" di imprese, intromettendosi quindi in maniera diretta nella gestione di un'impresa commerciale.

In ultimo, non è possibile escludere che un libero professionista sia anche al contempo socio o amministratore di un'impresa commerciale ed in quanto tale potrebbe risultare eventualmente coinvolto nel fallimento di quest'ultima.

Documentazione da richiedere:

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica

Tramite la banca dati Infocamere, in analogia a quanto già fatto per le imprese, per la verifica di eventuali procedure derivanti da partecipazioni personali del professionista in imprese commerciali non legate all'attività di lavoro autonomo.

Potranno inoltre essere esperiti accertamenti diretti presso il Tribunale del luogo di svolgimento dell'attività professionale, qualora elementi di valutazione in possesso dell'Amministrazione lo rendessero necessario, per la verifica della sussistenza di eventuali procedure non segnalate dalla banca dati Infocamere.

8. *Non essere impresa in "difficoltà" secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;*

L'articolo 2, punto 18, del citato Reg. (CE) n. 651/2014, definisce impresa in difficoltà anche quella (lettera "c") che "sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori"; poiché non è possibile escludere in assoluto il verificarsi di una tale fattispecie anche in capo ai liberi professionisti per le motivazioni di cui al precedente punto 7, si ritiene che il rispetto di tale requisito possa essere richiesto anche nel caso di libere professioni. Non pertinenti risultano invece le altre fattispecie richiamate nel citato articolo 2, punto 18.

Documentazione da richiedere:

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica

Sono coincidenti con i riscontri di cui al precedente punto 7 per quanto attiene la sussistenza di eventuali procedure concorsuali, mentre appare difficilmente verificabile il potenziale stato di insolvenza per mancanza di elementi oggettivi sui cui basare gli accertamenti.

9. *Non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento; [quando ricorre]*

Il libero professionista può avere relazioni di "associazione" o "collegamento", così come definite dalla norma comunitaria e dal D.m. (Ministero delle Attività Produttive, ora Sviluppo Economico) 18 aprile 2005, qualora detenga, in aggiunta alla propria attività di lavoro autonomo, anche partecipazioni o diritti di voto in altre imprese al di sopra delle soglie limite fissate dalla norma.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in analogia a quella richiesta a tutte le imprese.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese.

10. *Non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro[secondo previsione del bando];*

Anche per i liberi professionisti possono verificarsi situazioni come quelle richiamate nel requisito.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese.

11. *Possedere capacità di contrarre: non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a*

*gare pubbliche*³, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

La sanzione interdittiva richiamata nel requisito 11 delle *Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese* (divieto di contrarre con la pubblica amministrazione) è applicabile, a norma dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, esclusivamente "agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica"; non rientrano quindi nel campo di applicazione della norma i liberi professionisti; il richiamo alle sanzioni ex D.Lgs. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera c), riportate nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (articoli 31 e 32 Dpr. 313/2002) e verificabile attraverso casellario giudiziale delle sanzioni amministrative, non è quindi pertinente nella fattispecie in parola.

I provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (articolo 14 D.Lgs. 81/2008) per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono invece applicabili a tutti i settori di attività e possono quindi interessare potenzialmente anche i liberi professionisti in quanto potenziali datori di lavoro.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) trovano infine applicazione nei confronti di tutti i potenziali destinatari di contratti pubblici e possono quindi includere anche i liberi professionisti.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese (con esclusione della richiesta del casellario giudiziale delle sanzioni amministrative, nella fattispecie non necessaria) .

12. Non aver riportato nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti):

1) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione,

³ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, art. 80 D.Lgs. 50/2016.

peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;

2) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;

3) condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

I reati indicati nel presente punto 12 sono riferibili a qualsiasi persona fisica.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese.

13. Rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso;

Anche i liberi professionisti possono avere personale alle proprie dipendenze.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese.

14. Essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Fra gli aiuti dichiarati come incompatibili dalla Commissione europea in base alla cosiddetta norma "Deggendorf", espressamente richiamati all'articolo 4 del Dpcm 23 maggio 2007 ed oggetto di autocertificazione per l'accesso ai bandi pubblici, rientrano anche aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a sostegno dell'occupazione teoricamente fruibili anche dai liberi professionisti in quanto potenziali datori di lavoro. Analoghe fattispecie potrebbero inoltre ricorrere anche per nuovi eventuali aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, il cui elenco aggiornato è consultabile al link www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiutiillegali.

Si ritiene pertanto che l'autocertificazione richiesta a tutti i soggetti destinatari dei bandi debba essere prodotta anche dai liberi professionisti.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese.

15. Non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto; [quando ricorre]

A regime potranno verificarsi situazioni di potenziale duplicazione di agevolazioni anche per i liberi professionisti.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese.

16. Rispettare quanto previsto dalla normativa sul "de minimis" [quando ricorre];

In base al vigente regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, la normativa sugli aiuti "de minimis" è riferibile a tutte le "imprese", definizione nella cui accezione comunitaria rientrano anche le libere professioni.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese.

17.essere in attività già al momento della presentazione della domanda; il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all’Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva; per i liberi professionisti che non risultino ancora avere localizzato il proprio studio in Toscana al momento della domanda, detto requisito dovrà sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.)/a saldo;[quando ricorre].

Il requisito deve essere adattato per i liberi professionisti per gli stessi motivi indicati ai requisiti 5 e 6.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.
- Copia dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva - imprese individuali e lavoratori autonomi, presentata all’Agenzia delle Entrate, dalla quale risulti l’attività svolta, la relativa data di avvio e il luogo di svolgimento della stessa (attualmente modello AA9/12, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 3 giugno 2015).

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Riscontro del dato dichiarato con la documentazione prodotta a corredo della domanda.

18.Essere in possesso del certificato di attribuzione di partita iva rilasciato da parte dell’Agenzia delle Entrate da mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, oppure impegnarsi ad ottenerlo entro mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell’agevolazione [quando ricorre];

Il requisito deve essere adattato per i liberi professionisti per gli stessi motivi indicati ai requisiti 5 e 6.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante la data di rilascio del certificato di attribuzione di partita iva da parte dell'Agenzia delle Entrate, ovvero dichiarazione di impegno ad ottenerne il rilascio entro mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
- Copia del certificato di attribuzione di partita iva da parte dell'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di rilascio già intervenuto.

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Riscontro del dato dichiarato con la documentazione prodotta a corredo della domanda.

19. Possedere la "dimensione" di MPMI o grande impresa[quando ricorre];

L'estensione anche ai liberi professionisti della possibilità di accesso ai fondi strutturali europei della programmazione 2014/2020 discende proprio dalla definizione e classificazione "dimensionale" di MPMI contenuta in Allegato 1 alla Raccomandazione 2003/361/CE e al Regolamento GBER n. 651/2014.

Documentazione da richiedere in sede di domanda:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante il rispetto del requisito.
- Copia ultime 3 dichiarazioni dei redditi presentate dai liberi professionisti, integrate per ciascuna di esse da un prospetto su attività e passività redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C..

Modalità di verifica in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate:

Analoghe a quelle già attuate per tutte le imprese.

Il requisito declinato al punto n. 20 delle *Linee guida per la redazione dei bandi per agevolazioni alle imprese*, relativo al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17, co. 3 Legge n. 55/1990, non risulta applicabile ai liberi professionisti in quanto presupposto di applicazione della norma è l'esistenza di un contratto societario.